

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CJUE, C-62/19: un servizio che mette in contatto gli utenti con i tassisti attraverso un'app è un servizio della società dell'informazione, qualora non costituisca parte integrante di un servizio di trasporto

Il 3 dicembre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ("CGUE") si è pronunciata nella causa C-62/19 in merito all'interpretazione dell'Art. 56 TFUE, dell'Art. 1 della Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, degli Artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 2000/31/CE (la "Direttiva e-Commerce"), degli Artt. 9, 10 e 16 della Direttiva 2006/123 (la "Direttiva Bolkenstein") e, infine, dell'Art. 5 della Direttiva 2015/1535.

Premesse ed elementi di fatto

Star Taxi App SRL, la ricorrente, è una società rumena che gestisce un'applicazione per smartphone (l'"App") che mette in contatto gli utenti dei servizi di taxi con i conducenti. Dopo aver prenotato un taxi, agli utenti viene mostrato un elenco di conducenti con tariffe diverse e valutazioni dei clienti precedenti.

La ricorrente stipula accordi per la prestazione di servizi direttamente con i conducenti abilitati alla prestazione di servizi taxi, senza effettuare alcun processo di selezione o reclutamento. In base a tali accordi, i conducenti hanno accesso all'App e sono dotati di uno *smartphone*. Sebbene la ricorrente non riceva una remunerazione dagli utenti - in quanto questi ultimi corrispondono la tariffa direttamente ai conducenti che effettuano la corsa - tuttavia riceve un canone mensile fisso da parte dei conducenti.

Il 19 dicembre 2017, il Consiglio Municipale di Bucarest ha adottato una Delibera (n. 626/2017), con la quale ha esteso il campo di applicazione dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione per le attività di "smistamento"¹ anche agli operatori di applicazioni elettroniche. Non avendo la ricorrente chiesto tale autorizzazione, è stata quindi multata.

La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Superiore di Bucarest, chiedendo l'annullamento della Delibera, ritenendo che, ai sensi della Direttiva e-Commerce, il requisito dell'autorizzazione preventiva non dovesse applicarsi².

Le questioni sottoposte alla CGUE

Questo il contesto in cui il Tribunale di Bucarest ha sottoposto la domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, chiedendo: (i) se un servizio consistente nel mettere direttamente in contatto gli utenti dei taxi, tramite un'applicazione elettronica, con i tassisti, debba essere considerato specificamente come un servizio della società dell'informazione ai sensi della Direttiva e-Commerce; (ii) in caso affermativo, se, in tal caso, la Direttiva e-Commerce - insieme alla Direttiva Bolkenstein³ - comporti l'applicazione del principio dell'esclusione dell'autorizzazione preventiva, precludendo così l'applicazione della Delibera controversa; (iii)

¹La Delibera n. 626/2017 prevede che i servizi di smistamento possono essere forniti solo dalle centrali di prenotazione di taxi autorizzate dall'autorità competente, a condizioni che garantiscano al cliente la possibilità di utilizzare tali servizi telefonicamente o con altri mezzi, incluse applicazioni connesse ad Internet recanti il nome della centrale di prenotazione taxi che appare nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

²L'articolo 4, co. 1, della Direttiva e-Commerce prevede: " *Gli Stati membri garantiscono che l'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente*".

³Nello specifico, gli artt. 9 e 10.

se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione dei servizi della società dell'informazione, che subordinano la fornitura di tali servizi al possesso di un'autorizzazione, siano misure valide; e (iv) se la Delibera controversa costituisca una regola tecnica ai sensi della Direttiva 2015/1535, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione europea⁴.

La risposta della CGUE

Per quanto riguarda la domanda (i), la CGUE ha ricordato che, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della Direttiva 98/34 e dell'art. 2(a) della Direttiva e-Commerce, un servizio della società dell'informazione è un *“servizio prestato (...) dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”*.

Nel caso di specie, tutte le condizioni di cui sopra sono soddisfatte. In particolare, dato che il contatto tra l'utente e il conducente avviene senza la contemporanea presenza del soggetto che fornisce il servizio di intermediazione, tale servizio deve considerarsi fornito a distanza e con mezzi elettronici. Inoltre, poiché il servizio prevede una richiesta, effettuata tramite l'App, viene fornito su richiesta individuale dell'utente. Infine, sebbene il servizio sia gratuito per gli utenti, ciò non pregiudica il fatto che sia soggetto a pagamento da parte dei conducenti.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza della CGUE⁵, qualora un fornitore di servizi di intermediazione gestisca un servizio di trasporto che rende accessibile per via elettronica, il servizio di intermediazione fornito deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l'elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di *“servizio della società dell'informazione”*, ma di *“servizio nel settore dei trasporti”*.

Secondo la CGUE, peraltro, il servizio del caso di specie non può essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in quanto consiste semplicemente nel mettere direttamente in contatto gli utenti con i conducenti. Pertanto, **costituisce un servizio della società dell'informazione ai sensi della Direttiva e-Commerce**.

Per quanto riguarda la domanda (iv), la CGUE ha ritenuto che lo scopo della Delibera non è quello di regolamentare i servizi della società dell'informazione in modo esplicito e mirato e, in quanto tale, **non costituisce una regola tecnica ai sensi dell'art. 1 (1) della Direttiva 98/48/CE**⁶. Pertanto, in questo caso non vi è alcun obbligo di comunicazione alla Commissione.

Infine, la CGUE ha affrontato congiuntamente le questioni (ii) e (iii). In primo luogo, ha ricordato che, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della Direttiva e-Commerce, il principio di esclusione dell'autorizzazione preventiva fa salvi i sistemi di autorizzazione che non sono specificamente ed esclusivamente destinati ai servizi della società dell'informazione. Poiché la Delibera estende la portata dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'attività di *“smistamento”* anche agli operatori di applicazioni elettroniche, essa non riguarda specificamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione. Perciò, **il principio di esclusione dell'autorizzazione preventiva**, ai sensi dell'art. 4 (1) della Direttiva e-Commerce, non è applicabile **alla decisione controversa**.

Per contro, occorre rilevare che la domanda di tale autorizzazione - che può essere proposta da uno Stato membro - è preclusa dalla Direttiva Bolkenstein a meno che non rispetti le condizioni ed i criteri di cui all'art.

⁴L'articolo 5 prevede che *“Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica (...)”*.

⁵Sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, punti da 38 a 44.

⁶In particolare, l'articolo 1, lettera e), prevede: *“(i) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; (ii) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale”*.

9 e 10. Ai sensi dell'art. 9, il regime di autorizzazione non deve essere discriminatorio e la necessità di un'autorizzazione deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, in assenza di misure meno restrittive atte a raggiungere lo stesso obiettivo. Inoltre ai sensi dell'art. 10, i regimi di autorizzazione devono essere basati su criteri che impediscano alle autorità competenti di effettuare arbitrariamente la propria valutazione.

Fermo restando che spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni ed i criteri di cui agli artt. 9 e 10 sono soddisfatte, secondo la CGUE **i criteri previsti dall'art. 10 non possono essere soddisfatti quando il rilascio di un'autorizzazione è subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio**, poiché ciò genererebbe oneri ingiustificati per il fornitore di servizi.

Ciò potrebbe accadere se i fornitori di un servizio di intermediazione che, tramite un'app per smartphone consente di mettere in contatto utenti e conducenti, e gli stessi conducenti avessero l'obbligo di disporre di un dispositivo di trasmissione (e, quindi, anche del personale incaricato di trasmettere le richieste ai conducenti). In effetti, questo non sarebbe necessario e non avrebbe alcun legame con le caratteristiche del servizio che si basa interamente sull'utilizzo di *smartphone*.